



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia della Spezia

REGOLAMENTO
INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

***Criteri per il conferimento degli incarichi,
graduazione della retribuzione di posizione e criteri
per l'attribuzione della retribuzione di risultato***

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento definisce la disciplina relativa ai criteri per il conferimento degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), graduazione della retribuzione di posizione e criteri per l'attribuzione della posizione di risultato, ai sensi degli artt. 16 e seguenti del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Per Elevata Qualificazione (EQ) si intende la posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) *responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;*
 - b) *responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

ART. 3 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE CON POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ DI DIREZIONE DI UNITÀ ORGANIZZATIVE

1. L'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) comporta le seguenti funzioni:
 - a) *gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;*
 - b) *gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;*
 - c) *gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;*
 - d) *responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., e delle attività, se non delegati ai dipendenti della propria area;*
 - e) *esercizio delle attività di controllo connesse al ruolo.*

ART. 4 FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE CON POSIZIONE DI RESPONSABILITÀ CON CONTENUTI DI ALTA PROFESSIONALITÀ

1.L'incarico di alta professionalità comporta le seguenti funzioni:

- a) *gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;*
- b) *attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;*
- c) *esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;*
- d) *responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., e delle attività, se non delegati ai dipendenti della propria area;*
- e) *quant'altro previsto per le Elevate Qualificazioni (EQ), in quanto compatibile.*

ART. 5 SOGGETTI COMPETENTI ALL'ISTITUZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EQ)

1. La Giunta Comunale, su proposta del Segretario comunale, formula i criteri generali di istituzione delle Elevate Qualificazioni (EQ) per ciascun Settore e determina il budget complessivo.
2. Ai fini della individuazione delle risorse di cui al comma 1) la Giunta terrà conto dei seguenti criteri:
 - numero unità di personale assegnato a ciascun Settore;
 - risorse finanziarie gestite da ciascun Settore;
 - natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - strategicità (responsabilità organizzativa di mandato) individuata nelle linee strategiche definite nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.
3. L'OIV/Nucleo di valutazione, sentito il Segretario Comunale, compila una scheda contenente l'analisi delle funzioni assegnate a ciascuna posizione di responsabilità con riguardo ai singoli elementi di valutazione, assegnando i relativi punteggi.
4. Il Segretario comunale supporta l'OIV/Nucleo di Valutazione nel procedimento di valutazione sul piano della coerenza tra caratteristiche della posizione, criteri di misurazione ed attribuzione dei punteggi.
5. La valutazione del criterio relativo alla "strategicità (responsabilità organizzativa di mandato)" è rimessa alla Giunta/Sindaco.
6. La Giunta approva la pesatura delle Elevate Qualificazioni (EQ) su parere dell'OIV/Nucleo di Valutazione.

ART. 6 MODALITÀ E CRITERI DI CONFERIMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI (EQ)

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con decreto sindacale scritto e motivato, a dipendenti inquadrati nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

2. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

3. Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il Sindaco – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 150/2009 (*"Attribuzione di incarichi e responsabilità"*) - effettua la scelta tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

- a) titoli culturali e professionali;
- b) competenza tecnica e specialistica posseduta;
- c) capacità professionale sviluppata (*di organizzazione; di ottimizzare le risorse umane e finanziarie; di innovazione, miglioramento e riduzione della spesa pubblica; di raggiungere risultati lavorativi prefissati; di lavorare in gruppo; ecc...*), nonché attitudini a ricoprire il ruolo;

4. Nel caso in cui l'Ente sia privo di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si può applicare ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti e l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

5. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

6. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 5 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi,

potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

7. Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di Elevata Qualificazione (EQ), ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 del CCNL 16.11.2022 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

ART. 7 DURATA DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.
2. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore di anni uno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.

ART. 8 SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale; in questi casi l'Ente, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato; il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
3. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di Elevata Qualificazione (EQ), la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal Segretario comunale, se non viene individuato *ad interim* un altro dipendente già titolare di Elevata Qualificazione, il cui trattamento economico è definito dal successivo art. 9, comma 5.

ART. 9 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, DI RISULTATO E COMPENSI AGGIUNTIVI

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione (EQ) è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.

3. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incaricati di Elevata Qualificazione (EQ), destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

4. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1 CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico *ad interim* relativo ad altra EQ, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione di responsabilità oggetto del conferimento dell'incarico *ad interim*. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art.79 del CCNL 16.11.2022.

7. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 20 del CCNL 16.11.2022:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.70-ter;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

- f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
- g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;
- h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n.114 del 2014;
 - i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;
 - i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;
 - i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.
 - compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

ART. 10 GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

1. La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione è effettuata dall'OIV /Nucleo di valutazione, sentito il Segretario Comunale, applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.
2. La graduazione deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di responsabilità, del numero delle risorse umane assegnate, del budget gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione da riconoscersi:
- per il personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per un importo minimo di €. 5.000,00 fino ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per 13 mensilità, così ripartiti:

Punteggio fino a 40	€ 5.000,00
Punteggio fino a 50	€ 6.000,00
Punteggio fino a 60	€ 7.500,00
Punteggio fino a 70	€ 9.000,00
Punteggio fino a 80	€ 10.500,00
Punteggio fino a 85	€ 11.000,00
Punteggio fino a 90	€ 12.000,00
Punteggio fino a 95	€ 14.000,00
Punteggio da 96 e oltre	€ 16.000,00

- per il personale inquadrato nell'area degli Istruttori, per un importo minimo di €. 3.000,00 fino ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per 13 mensilità, così ripartiti:

Punteggio fino a 40	€ 3.000,00
Punteggio fino a 50	€ 3.500,00
Punteggio fino a 60	€ 4.000,00
Punteggio fino a 70	€ 4.500,00
Punteggio fino a 80	€ 5.500,00
Punteggio fino a 85	€ 6.500,00
Punteggio fino a 90	€ 7.500,00
Punteggio fino a 95	€ 8.500,00
Punteggio da 96 e oltre	€ 9.500,00

4. La pesatura viene proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto sindacale di nomina degli incaricati di Elevata Qualificazione.

ART. 11 VALUTAZIONE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1.I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione (EQ) sono valutati dall'OIV. Quest'ultimo nella valutazione tiene conto dei criteri già stabiliti in sede di contrattazione integrativa, come previsto dall'articolo 7, comma 4, lett. v del CCNL 16.11.2022.

2. L'ammontare della retribuzione di risultato, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17 comma 4 del CCNL 16.11.2022, è determinato destinando a tale voce una percentuale minima del 15% dell'importo complessivo previsto per il trattamento accessorio stanziato a favore dei titolari di posizioni di responsabilità (ex P.O.) nell'anno 2016, salvo diversa determinazione dell'organo esecutivo a seguito di contrattazione decentrata sul punto.

3. Al termine di ogni anno ciascun Responsabile di area presenta all'OIV una relazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati.

4. L'OIV, acquisita la relazione, esprime il proprio giudizio in merito all'attività svolta dal titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ), e compila la scheda di valutazione del responsabile, secondo le modalità definite nel "Sistema di misurazione e valutazione della Performance del personale" vigente.

6.La valutazione è trasmessa alla Giunta comunale, al Segretario e al Servizio Personale per gli adempimenti connessi alla corresponsione dell'indennità di risultato. L'esito delle valutazioni annuali è riportato nel fascicolo personale del dipendente interessato.

ART 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di Legge vigenti in materia.

2. L'OIV/Nucleo di Valutazione si riserva di procedere ad una rideterminazione della graduazione delle retribuzioni di posizione, attribuite agli incaricati di Elevata

Qualificazione (EQ), qualora l'Amministrazione intendesse modificare o istituire nuove posizioni di responsabilità.

**CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE
DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

PARAMETRI	VARIABILI	INDICATORI	PESO (punteggio max)	PESATURA EQ
Collocazione e struttura organizzativa	Posizione nella struttura	<input type="checkbox"/> Settore costituito da un solo servizio	4	
		<input type="checkbox"/> Settore costituito fino a tre servizi	7	
		<input type="checkbox"/> Settore costituito da oltre tre servizi	10	
	Impatto servizi con l'utenza	<input type="checkbox"/> Impatto contenuto	5	
<input type="checkbox"/> Impatto rilevante		10		
Complessità organizzativa	Numero di dipendenti assegnati al titolare di incarico di EQ	<input type="checkbox"/> Una unità	4	
		<input type="checkbox"/> Da due a tre unità	8	
		<input type="checkbox"/> Oltre le tre unità	10	
	Complessità e continuità nel supporto agli organi politici	<input type="checkbox"/> Supporto scarso	3	
		<input type="checkbox"/> Supporto costante ma limitato alla definizione degli obiettivi	6	
		<input type="checkbox"/> Supporto costante relativo anche alla definizione delle scelte istituzionali	10	
	Capacità richieste	<input type="checkbox"/> Normali capacità di analisi di comunicazione e creatività	3	
		<input type="checkbox"/> Buone capacità di analisi di sintesi di comunicazione orale e scritta. Discreta creatività	6	
		<input type="checkbox"/> Elevate capacità di analisi e sintesi. Ottime capacità di comunicazione orale e scritta. Elevata creatività	10	
	Complessità attività svolta	<input type="checkbox"/> Atti ripetitivi	2	
		<input type="checkbox"/> Atti parzialmente ripetitivi	6	
		<input type="checkbox"/> Atti non ripetitivi	10	
	Destinatari delle attività della posizione di responsabilità	<input type="checkbox"/> Prevalentemente interni	4	
		<input type="checkbox"/> Sia interni che esterni	8	
		<input type="checkbox"/> Prevalentemente esterni	10	
Responsabilità economica, organizzativa e decisionale	Valore globale delle risorse finanziarie gestite dal Responsabile	<input type="checkbox"/> Fino al 20% delle spese e entrate rispetto al totale	5	
		<input type="checkbox"/> Fino al 40% delle spese e entrate rispetto al totale	8	
		<input type="checkbox"/> Oltre il 40% delle spese e entrate rispetto al totale	10	
	Responsabilità a rilevanza organizzativa	<input type="checkbox"/> Circoscritte allo svolgimento delle proprie mansioni con limitata presenza di attività di coordinamento e direzione	0	
		<input type="checkbox"/> Relative ad attività e funzioni anche diverse ma relativamente omogenee per natura ed obiettivi. Significativa presenza di attività di coordinamento e direzione	6	
		<input type="checkbox"/> Relative anche ad attività e funzioni diverse per natura ed obiettivi. Rilevante ampiezza dell'attività di coordinamento e direzione	10	
	Responsabilità decisionale	<input type="checkbox"/> Scarsi margini interpretativi e limitate possibilità di soluzione dei problemi	1	
		<input type="checkbox"/> Discreti margini interpretativi e discrete possibilità di soluzione dei problemi	6	
		<input type="checkbox"/> Elevati margini interpretativi e ampie possibilità di soluzione dei problemi	10	
	TOTALE			

Allegato A – Fasce retribuzione di posizione personale “Area Funzionari ed Elevata Qualificazione” incaricato di Elevata Qualificazione (EQ) – min. 5.000,00 massimo 16.000,00

Punteggio fino a 40	€ 5.000,00
Punteggio fino a 50	€ 6.000,00
Punteggio fino a 60	€ 7.500,00
Punteggio fino a 70	€ 9.000,00
Punteggio fino a 80	€ 10.500,00
Punteggio fino a 85	€ 11.000,00
Punteggio fino a 90	€ 12.000,00
Punteggio fino a 95	€ 14.000,00
Punteggio da 96 e oltre	€ 16.000,00

Allegato A – Fasce retribuzione di posizione personale “Area Istruttori” incaricato di Elevata Qualificazione – min. 3.000,00 massimo 9.500,00

Punteggio fino a 40	€ 3.000,00
Punteggio fino a 50	€ 3.500,00
Punteggio fino a 60	€ 4.000,00
Punteggio fino a 70	€ 4.500,00
Punteggio fino a 80	€ 5.500,00
Punteggio fino a 85	€ 6.500,00
Punteggio fino a 90	€ 7.500,00
Punteggio fino a 95	€ 8.500,00
Punteggio da 96 e oltre	€ 9.500,00